

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DELLE MARCHE

PREMESSO

- Che in data 25 Marzo 2025, perveniva al personale indirizzo pec di questo Giudice Sportivo segnalazione da parte del sig. Presidente della ASD Città di Castello Rugby, che lamentava *“un episodio di condotta violenta accaduto nel corso della gara di serie C tra Foligno Rugby e Città di Castello, svoltasi domenica scorsa (23 Marzo 2025 n.d.r.) a Foligno”*;
- che il Mittente della segnalazione, pervenuta tempestivamente nel termine previsto dall’art. 57 R.G. (ancorché spedita ad indirizzo inidoneo, quale quello personale del Giudice piuttosto che al recapito elettronico della segreteria del Comitato Regionale Marche), allegava un link, che dava accesso al video della gara, specificando che l’episodio fosse visibile tra il minuto 33.11 e il minuto 34.0, ove si riscontrava un giocatore del Foligno che, all’uscita da una mischia e alle spalle del direttore di gara, colpiva con un pugno un avversario;
- che in data 9 Aprile 2025, questo Giudice disponeva, ai sensi dell’art. 58 R.G., di pronunciarsi in merito, fissando all’uopo la data del 15 Aprile 2025, senza necessità di udienza, così come disposto dall’art. 60 R.G., con ordine contestuale di comunicazione alle Società interessate e al sig. Direttore di gara, chiedendo alle prime di far pervenire memorie e documenti nonché eventuali certificazioni mediche alla segreteria del C.R.M. entro 2 giorni prima di quello fissato per la pronuncia e all’altro di indicare identità e numeri di maglia dei giocatori protagonisti dell’episodio;
- che in data 10 Aprile 2025, quest’ultimo, sig. Baldinelli Riccardo, nonostante posto in condizione di visionare il video, riferiva tuttavia di non essere in grado di indicare nomi e maglie dei giocatori protagonisti dell’episodio in oggetto, in quanto evento da costui non rilevato durante la gara;
- che, in pari data, il sig. Presidente della ASD Città di Castello Rugby, comunicava quanto segue: *“ ... di non produrre certificati da cui risultino lesioni personali gravi o gravissime subite dal giocatore aggredito”*;

- che nello stesso giorno la società Foligno Rugby ASD in persona del suo Presidente, sig. Gubbini Andrea, faceva pervenire note difensive, chiedendo di non irrogare alcuna sanzione ai tesserati del Foligno Rugby, non essendo dimostrate le caratteristiche del gesto, né altre eventuali circostanze riguardanti la condotta contestata, non risultando altresì ulteriori conseguenze dannose a seguito di quella dinamica;

CONSIDERATO

- che il filmato pervenuto, per quanto di produzione non ufficiale (il T.M.O., come è noto, non esiste per i campionati di serie C), evidentemente realizzato e prodotto da soggetti e con strumenti di stretta attinenza con la Società istante, rappresenta tuttavia un fatto non rilevato dal direttore di gara e comunque non offre piena garanzia tecnica e documentale dell'ipotesi fattuale in esame, posto che da quelle immagini non è consentito apprezzare con la necessaria compiutezza quali fossero la parte del corpo attinta e il grado d'intensità del gesto, tanto da non permettere la ricostruzione della fattispecie che sia, quanto più possibile, fedele all'esatta dinamica della condotta in esame;

- che la stessa ripresa, ai sensi dell'art. 41 lett. B) R.G., potrebbe in ogni caso essere utilizzata allorché tale documentazione *"concerna fatti violenti, volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime"*;

- che cionondimeno, la fattispecie in attenzione, pur comprendendo la prima ipotesi, è carente dell'indispensabile presenza dell'ultima circostanza descritta dalla norma citata, tanto da ritenere, perfino, quel video non utilizzabile sotto il profilo procedimentale e che in ogni caso, dalle risultanze istruttorie non sono emerse prove circa i predetti esiti lesivi in danno del presunto giocatore aggredito;

- che, vieppiù, dal referto arbitrale non si evince alcun infortunio (diverso da quello al ginocchio sinistro del giocatore n. 9 del Foligno, irrilevante ai fini di questa decisione), che abbia costretto un giocatore del Città di Castello Rugby ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco o che sia stato denunciato al termine dell'incontro al direttore di gara;

- che quindi, indipendentemente dall'utilizzabilità formale del video prodotto, non appaiono ciononostante sussistere elementi probatori, sulla base dei quali questo Giudice possa comminare ad un qualunque giocatore del Foligno Rugby le sanzioni invocate dal Presidente della ASD Città di Castello;

PRESO ATTO

- che la procura speciale rilasciata dal Presidente del Foligno Rugby all'avvocato Ezio Onori, incaricato con quell'atto di rappresentare e difendere la Società nel giudizio "*presso la Corte Federale di Appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale delle Marche*", è inidonea poiché concessa per attività difensiva rivolta ad altro Organo della Giustizia sportiva diverso da questo;

- che tuttavia la nota difensiva, pure sottoscritta dal Presidente, legale rappresentante della Società, conserva validità a norma dell'art. 56 lett. B) R.G., in quanto tale figura è titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e per questo pienamente legittimata all'uso;

P.Q.M.

letti gli artt. 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Rugby

DICHIARA

non luogo a procedere a seguito della segnalazione inviata dal Sig. Presidente di ASD Città di Castello Rugby a questo Giudice, in data 25 Marzo 2025.

Manda alla propria Segreteria di comunicare il presente provvedimento nei modi e termini di cui all'art. 43 R.G..

Jesi, lì 15 Aprile 2025

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DELLE MARCHE

Avv. Antonio Grassetti